

a servire presso la stessa, ritenendo la stessa pensione e grado.

Art. 7.

Gli impiegati di porto e sanità, e quelli del Ministero della marina, possono reciprocamente scambiare la loro carriera, ma purchè siano dello stesso grado e stipendio e ne riuniscano i numeri di idoneità.

Art. 8.

Gli ufficiali di porto e sanità marittima porteranno la stessa divisa che attualmente indossano i funzionari delle capitanerie del porto con i distintivi corrispondenti al grado rispettivo.

Art. 9.

Sarà derogata ogni legge, regolamento e disposizione anteriore, contraria al presente.

Il Codice per la marina mercantile, il Codice sanitario marittimo e tutte le leggi, regolamenti e disposizioni di massima in vigore concernenti tanto il servizio dei porti e delle spiagge, quanto quello della sanità marittima, saranno adempiti dagli impiegati tutti costituiti in unico corpo.

Art. 10.

Le tasse sanitarie di approdo, di ancoraggio e di darsena, formeranno unica tassa col titolo « tassa marittima di approdo » da esigersi con unico ordinativo di introito.

Art. 11.

Le patenti di sanità e i permessi sanitari di cabotaggio, i ruoli che si rilasciano per gli equipaggi delle navi mercantili e qualunque altro stampato d'ufficio soggetto a pagamento di tassa, continueranno a rilasciarsi, previo il pagamento dei prescritti diritti erariali, e saranno intestati tutti dalla leggenda « Ufficio di porto e sanità » conformi ai moduli annessi al presente regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Vollaro è presente?

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Quando sarà presente, si fisserà il giorno per lo svolgimento del suo progetto di legge. (Il deputato Valperga Di Masino presta giuramento.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SOPRA IL RIORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sopra il riordinamento dell'istruzione elementare.

La Camera rammenterà che furono approvati gli articoli inclusivamente sino al nono.

Ora passeremo all'articolo 10, concordato tra la Commissione ed il Ministero:

« La misura minima dello stipendio dei maestri e delle maestre pei corsi inferiore e superiore delle scuole rurali è modificata secondo l'annessa tabella B.

« La riduzione sullo stipendio delle maestre conformemente al disposto dell'articolo 341 della legge 13 novembre 1859, non potrà mai portare il loro stipendio al di sotto della misura minima.

« Le Commissioni permanenti di vigilanza e di istruzione stabilite nell'articolo 16 proporranno annualmente delle gratificazioni agli insegnanti più meritevoli in ragione del profitto e del numero dei loro scolari, secondo i dati raccolti dagli esami annuali.

« Queste remunerazioni non potranno superare il decimo dello stipendio di ciascun maestro.

« Sono irriti e nulli, nonostante l'espreso o tacito consentimento degli insegnanti, tutti i patti e i modi diretti o indiretti adoperati per ottenere che gli stipendi veramente da loro percepiti siano minori della misura minima.

« Le prescrizioni del presente articolo, tanto per la misura degli stipendi quanto per le gratificazioni, sono applicabili anche alle capitolarzioni in corso. »

Darò lettura della tabella B:

« Stipendi dei maestri, categoria *rurali*, nel grado superiore nella classe prima, lire 900; nella seconda, lire 800; nella terza, lire 700.

« Categoria *rurali* nel grado inferiore, nella classe prima, lire 700; nella seconda, lire 650; nella terza, lire 600.

« *N.B.* Ai maestri urbani è assicurato, come ai rurali, un aumento di lire quattro per ogni alunno che superi il numero dei 30.

« S'intendono scuole rurali tutte quelle che sono stabilite in borgate, le quali non hanno una popolazione agglomerata di più di 4000 abitanti. »

Su quest'articolo 10 il primo iscritto è l'onorevole Paternostro Francesco.

Ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO FRANCESCO. Il mio compito è assai modesto, ed il mio dire sarà brevissimo.

Quando io proposi un emendamento a quest'articolo 10, la discussione e le votazioni che hanno avuto luogo alla Camera, non avevano peranco dimostrato con fatti, ciò che io non mi proverò di dimostrare a parole, che cioè il lungo studio ed il grande amore avrebbero finito per peggiorare le condizioni di questa legge, a tal punto forse da farci rimpiangere il primitivo progetto ministeriale, il quale riuscirebbe